

**REGOLAMENTO DI PROCEDURA DI SELEZIONE
DI PARTNER IN PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO IN REGIME DI
COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ENERPLAN/ SISTEMA INNOVATIVO PER
TRIGENERAZIONE A BIOMASSA AGRO-FORESTALE. N. RIF. 2/2010**

PREMESSA

Il Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (d'ora innanzi "l'Amministrazione") indice una selezione, con scadenza il giorno **1° settembre 2010, alle ore 12.00**, per la ricerca di un operatore economico che sia partner, in regime di compartecipazione alla spesa, di un progetto di ricerca e sviluppo escluso dall'applicazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ai sensi dell'art. 19, comma 1, let. f). La presente procedura si svolge nel rispetto dei principi di cui all'art. 27 del decreto citato.

Il relativo Avviso di selezione è stato pubblicato sul profilo del committente dell'Amministrazione (www.area.trieste.it/gare) in data 30 luglio 2010.

Costituiscono allegati al presente regolamento di selezione, utilizzabili ai fini della partecipazione alla stessa, i seguenti documenti:

- A) Schema dell'offerta economica di partecipazione al progetto;
- B) Schema di dichiarazione di accettazione di contratto per lo svolgimento di un progetto di ricerca e sviluppo in regime di partecipazione alla spesa;
- C) Domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazioni a corredo della proposta progettuale;
- C1) Dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b e c, del D.Lgs. 163/2006.

Tutta la documentazione citata è disponibile all'indirizzo Internet www.area.trieste.it/gare.

Art. 1 – OGGETTO DEL PROGETTO DA SVOLGERE.

La presente selezione è finalizzata alla ricerca di un partner in un progetto di ricerca e sviluppo compreso nell'ambito del Protocollo di Intesa "Piano Energia ENERPLAN" stipulato in data 18 novembre 2009 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d'ora innanzi "il Finanziatore") e l'Amministrazione, con particolare riguardo al progetto denominato "Sistema innovativo per trigenerazione a biomassa agro-forestale".

Il progetto "Sistema innovativo per trigenerazione a biomassa agro-forestale" prevede che l'Amministrazione realizzi un progetto di ricerca, sviluppo e sperimentazione di un sistema di cogenerazione di nuova concezione per la produzione di energia elettrica e termica, con predisposizione per la produzione di energia frigorifera, che sfrutti in modo completo ed efficiente il potenziale energetico di biomasse agro-forestali di limitato valore commerciale.

Con il termine "biomassa agro-forestale di limitato valore commerciale" si intende sostanza organica vegetale da cui sia possibile ottenere energia e che, per ragioni tecniche o economiche, sia difficilmente impiegabile per utilizzazioni alternative (per esempio, per alimentazione umana o animale o impiego diretto nei processi produttivi), eccezion fatta per l'utilizzo come ammendante¹ agricolo.

Il progetto si propone di realizzare, installare e sottoporre a verifica sperimentale presso un'azienda agricola o agro – forestale localizzata nella regione Friuli Venezia Giulia e interessata a collaborare in qualità di partner di progetto in regime di compartecipazione alle spese, un sistema innovativo di cogenerazione energetica, con predisposizione per trigenerazione, in grado di soddisfare i fabbisogni energetici connessi alla produzione dell'azienda stessa, costituendo nella regione Friuli Venezia Giulia il primo caso pilota di un'attività totalmente eco-sostenibile, ossia con un processo produttivo a impatto nullo sull'ambiente circostante, in quanto utilizza esclusivamente energia prodotta da fonti rinnovabili.

La materia vegetale da utilizzare nel processo energetico dovrà essere prodotta, completamente o almeno per la maggior parte, dall'azienda partner, al fine di garantire una elevata sostenibilità energetico-ambientale,

¹ Per definizione agronomica, un materiale destinato a migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei terreni

oltre che economica, all'intera filiera, evitando (o riducendo al minimo) il trasporto della biomassa da un luogo di produzione diverso rispetto a quello della sua utilizzazione energetica.

Il sistema di cogenerazione, con predisposizione per la trigenerazione, dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche generali:

- essere di piccola taglia (50-100 kWe, 500-800 kWt) e in grado di garantire l'autosufficienza energetica dell'impresa proponente o - qualora il proponente disponga di diverse sedi operative – di almeno una di queste;
- utilizzare biomassa con scarse possibilità alternative di utilizzazione / valorizzazione tecnico-economica, completamente o prevalentemente autoprodotta dal proponente;
- disporre di particolari e innovative caratteristiche rispetto allo stato dell'arte della tecnologia nel settore degli impianti di cogenerazione.

Il budget complessivo del progetto denominato “Sistema innovativo per trigenerazione a biomassa agroforestale” è di circa euro 1.500.000,00, salvo eventuali revisioni da parte del Finanziatore.

Di questi, euro 940.000,00 comprendono le spese di ricerca e sviluppo che saranno sostenute dal partner imprenditoriale selezionato attraverso la presente procedura e, precisamente, le spese per le attività di progettazione e realizzazione del sistema innovativo di cogenerazione, con predisposizione per la trigenerazione, nonché quelle per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la sua realizzazione e il suo funzionamento e per le attività di assistenza e gestione dell'impianto durante le prove sperimentali per la durata del progetto. Il progetto sarà finanziato dal Finanziatore nella misura del 50% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate e, comunque, nella misura massima del 50% del budget.

Le spese di progetto verranno sostenute dal partner integralmente e verranno successivamente rimborsate, nei limiti di cui al presente articolo, a seguito di presentazione, da parte dell'Amministrazione al Finanziatore, dei costi a rendiconto, corredati delle necessarie pezze giustificative. L'operatore economico partner del progetto, selezionato con la presente procedura, avrà l'onere di fornire all'Amministrazione, secondo la tempistica convenuta, tutta la documentazione dimostrativa della spesa sostenuta al fine di consentire all'Amministrazione il rendiconto al Finanziatore. Il rendiconto seguirà le regole di cui al Piano operativo che verrà concordato con il Finanziatore.

Il partner assumerà nei confronti dell'Amministrazione gli obblighi di cui all'allegato B al presente regolamento, Schema di dichiarazione di accettazione di contratto per lo svolgimento di un progetto di ricerca e sviluppo in regime di partecipazione alla spesa.

Tra i candidati che avranno fatto pervenire, entro la data e ora stabilite dal presente regolamento, le domande di partecipazione e la richiesta documentazione, l'Amministrazione selezionerà l'operatore economico che risulterà in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento di selezione e che risulterà aver presentato il progetto che venga giudicato dall'Amministrazione dotato del maggior grado di preferenza sotto il profilo economico e qualitativo.

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione per l'individuazione del partner di progetto i soggetti previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., let. a) (gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative) e le società semplici, in possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'art. 3 del presente regolamento di selezione.

Non sono ammessi gli ulteriori soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE ecc.).

Art. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla selezione è subordinata alla dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti speciali, che i concorrenti documenteranno mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando preferibilmente il modello allegato C al presente regolamento di selezione:

1. essere un'impresa agricola o forestale;
2. non aver ottenuto contributi *de minimis* per più di euro 500.000,00 negli ultimi tre anni;

3. essere disposta a installare e sottoporre a sperimentazione presso una propria sede operativa collocata sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia un sistema di cogenerazione, predisposto per la trigenerazione, con le caratteristiche descritte all'art. 1;
4. essere disposta ad ospitare tecnici e ricercatori per avviare la ricerca e sperimentazione sul sistema, sotto il coordinamento del Consorzio per l'AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, per la durata massima quantificata in 36 mesi dal momento dell'inizio del progetto.

Per essere ammessi alla selezione, i concorrenti dovranno inoltre possedere i **requisiti generali** previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. A tal fine, i concorrenti dovranno produrre, utilizzando preferibilmente il modello allegato C) al regolamento di selezione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che conterrà le seguenti dichiarazioni:

- 1) informazioni relative all'impresa risultanti dalla visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura cui l'impresa è iscritta;
- 2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 3) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- 5) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dall'Amministrazione, di non essere inadempienti rispetto ad obbligazioni derivanti da contratto, o altra fonte, nei confronti dell'Amministrazione e di non aver commesso errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale;
- 6) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita; al fine di consentire all'Amministrazione le verifiche d'ufficio previste dalla vigente normativa, dichiara quanto segue:

CCNL applicato		
Sede operativa		
Posizioni INPS dell'Impresa aperte sul territorio nazionale	Matricola aziendale n.	Ufficio/Sede competente
Posizioni INAIL dell'Impresa aperte sul territorio nazionale	Codice ditta n.	Ufficio/Sede competente

- 7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- 8) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di selezione, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- 9) che nei propri confronti non sono state applicate, né estese, né sono pendenti le misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, né sussistono le cause ostative previste dall'articolo 10, comma 5-ter, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- 10) che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste **non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale**, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-

oppure è

stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria oppure è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e **non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall'art. 4 c. 1 L. n. 689/1981**;

- 11) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; è salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2, c.p.p.;
- 12) che a carico dell'impresa non è stata disposta l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, né altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e ss.mm.ii.;
- 13) che l'impresa non si avvale dei piani individuali di emersione previsti dall'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, ovvero che l'impresa si è avvalsa di piani di emersione ma che gli stessi si sono conclusi;
- 14) **(nel caso di partecipante che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)** dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 oppure (nel caso di partecipante che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiara di essere in regola con l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999;
- 15) i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di selezione;
- 16) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente regolamento di selezione e relativi allegati;
- 17) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta e del progetto di tutte le condizioni che possono influire sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del progetto, ivi comprese le disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza del personale impiegato, e di ritenere l'offerta e il progetto presentati congrui e idonei a garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal progetto e poste a carico del partner selezionato;
- 18) che la propria offerta progettuale ha una validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte progettuali;
- 19) dichiara il domicilio eletto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per le comunicazioni inerenti la presente selezione;
- 20) indica il numero di fax per eventuali comunicazioni dell'Amministrazione, dando atto che tutte le comunicazioni inerenti la procedura selettiva potranno essere effettuate dall'Amministrazione mediante l'utilizzo del numero di fax indicato.

I concorrenti dovranno inoltre produrre, utilizzando preferibilmente il modello allegato C1) al presente regolamento di selezione, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che conterrà le seguenti dichiarazioni: **in caso di società semplice e in nome collettivo**, sia per il/i socio/i sia per il/i direttore/i tecnico/i; **in caso di società in accomandita semplice**, sia per il/i socio/i accomandatario/i sia per il/i direttore/i tecnico/i; **nel caso di altro tipo di società**, per ogni amministratore munito di potere di rappresentanza e per il/i direttore/i tecnico/i:

I) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

II) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

III) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

IV) che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dall'articolo 10, comma 5-ter, della legge 31 maggio 1965, n. 575;

V) che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste **non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale**, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 oppure è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e **ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria oppure è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale**, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e **non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall'art. 4 c. 1 L. n. 689/1981**;

VI) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; è salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2, c.p.p.; **tale dichiarazione deve essere resa anche da tutti i soggetti previsti dal presente paragrafo che siano cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di selezione**, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Le dichiarazioni rese mediante il modello allegato C1 dovranno essere prodotte direttamente dall'interessato; in alternativa, il dichiarante, in nome e per conto dell'impresa, assumendosene piena responsabilità, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, può rendere le dichiarazioni anche relativamente ad altri soggetti di cui è a conoscenza, indicando nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza della/e persone relativamente alla/e quale/i le dichiarazioni sono rese.

L'Amministrazione si riserva di richiedere la comprova dei requisiti dichiarati in sede di verifica da operarsi al termine della selezione: la verifica in merito al possesso dei requisiti dichiarati sarà in ogni caso effettuata in capo al primo e secondo classificato nella graduatoria degli ammessi alla selezione.

Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per prendere parte alla selezione, il soggetto concorrente dovrà far pervenire, per posta raccomandata o assicurata o a mezzo di servizio di agenzia di recapito o mediante consegna a mano, tutti gli atti e i documenti prescritti dal presente articolo, **in plico chiuso e sigillato con “ceralacca” (o comunque adeguatamente chiuso), al Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Servizio Legale, Approvvigionamenti e Risorse Umane, presso Ufficio Protocollo, Padriciano 99, 34149 Trieste, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 1° settembre 2010.**

Non sono ammesse offerte che non prevedano una partecipazione al costo di progetto di almeno il 50%. Ogni concorrente è ammesso a presentare un'unica offerta e un unico progetto. Non sono ammesse offerte parziali, né offerte indeterminate o condizionate. Non sono ammesse offerte soggette a termini o condizioni ulteriori o diversi rispetto a quelli espressamente previsti dal presente regolamento di selezione e dai relativi allegati.

Sul plico, contenente la documentazione prescritta per la partecipazione alla presente procedura selettiva, dovrà essere apposta la seguente dicitura: **“OFFERTA PER LA SELEZIONE ENERPLAN/SISTEMA INNOVATIVO PER TRIGENERAZIONE A BIOMASSA AGRO-FORESTALE. RIF. N. 2/2010. SCADENZA 1/9/2010, ORE 12.00 - NON APRIRE”**. Sul plico dovrà inoltre risultare anche la denominazione e l'indirizzo completo del mittente.

Le prescrizioni in merito alla dicitura da apporre sui plichi non sono tassative ma, ove la mancanza o l'inesattezza della stessa dovesse comportare l'apertura del plico fuori dalla sede di esame da parte della commissione deputata alla scelta, ciò determinerà l'esclusione automatica del concorrente dalla selezione stessa senza responsabilità alcuna da parte dell'Amministrazione.

Si precisa che l'orario per la ricezione degli atti da parte dell'ufficio di protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30; il venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. I plichi che dovessero, per qualsiasi causa, giungere in ritardo, non verranno ammessi alla selezione e non verranno aperti, ma verranno restituiti al mittente, dopo la necessaria constatazione e verbalizzazione da parte del funzionario competente in sede di apertura dei plichi e ritrasmessi al mittente previa constatazione da parte dell'ufficio di protocollo e senza ulteriori formalità.

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione:

1) **Domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazioni a corredo della proposta progettuale**, contenente tutte le dichiarazioni previste nell'art. 3, ed indicate negli Allegati C e C1 del presente regolamento di selezione; le dichiarazioni dovranno essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale domanda va resa compilando preferibilmente i suddetti modelli, e in ogni caso deve contenere tutte le dichiarazioni ivi previste.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 38, terzo comma, del citato D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni previste dagli Allegati C e C1, sottoscritte in calce ad ogni pagina e in calce al testo, dovranno recare in allegato, a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità.

La domanda e le dichiarazioni dovranno essere presentate dal concorrente, ovvero da un procuratore, ed in tal caso va allegata la relativa procura.

2) **Offerta economica di partecipazione al progetto**, redatta secondo lo schema previsto dallo "**Schema dell'offerta economica di partecipazione al progetto**", Allegato A al presente regolamento di selezione, contenuta in separata busta chiusa e sigillata (o comunque adeguatamente chiusa) recante il numero 1, riportante all'esterno la dicitura "**Contiene offerta economica di partecipazione al progetto**". L'offerta dovrà essere sottoscritta dal concorrente e accompagnata, a pena di esclusione, da un analitico Piano di spesa. L'Amministrazione si riserva di operare una verifica di adeguatezza del suddetto piano al progetto da sviluppare.

3) **Relazione di offerta progettuale**, sottoscritta a pena di esclusione e redatta secondo il seguente schema, contenente esclusivamente lo sviluppo degli elementi progettuali e descrittivi previsti:

1. le componenti del sistema (che dovrà essere alimentato esclusivamente a biomassa vegetale di limitato valore commerciale), le sue specifiche dimensionali (che dovranno essere coerenti con quanto previsto all'art. 1) e gli schemi funzionali, con allegazione di specifiche tecniche delle principali componenti dell'impianto (es. caldaie, generatori, scambiatori di calore ecc.) e adeguato numero di schemi di funzionalità o di processo che illustrino esaurientemente il principio di funzionamento e, quantitativamente le energie (termiche ed elettriche) in entrata e in uscita dal sistema; la relazione dovrà inoltre contenere elementi tecnici e descrittivi utili ad evidenziare la prevista predisposizione del sistema per la trigenerazione, ancorché le parti e i componenti costituenti detta parte di impianto non vengano realizzati nell'ambito del progetto oggetto della presente selezione;
2. le soluzioni tecniche adottate per assicurare vantaggi economici al sistema;
3. le soluzioni tecniche adottate per assicurare vantaggi gestionali al sistema;
4. le soluzioni tecniche adottate per assicurare al sistema vantaggi energetici;
5. le soluzioni tecniche adottate per assicurare al sistema vantaggi ecologico-ambientali, con identificazione delle tipologie e delle quantità per tipologia della biomassa agro-forestale di limitato valore commerciale prodotta dal proponente e utilizzabile per l'alimentazione del sistema proposto;
6. le soluzioni adottate per assicurare al sistema innovatività rispetto ad altri sistemi di cogenerazione, con predisposizione per la trigenerazione, alimentati esclusivamente a biomasse agro-forestali;

7. la percentuale di biomassa che verrà utilizzata dal sistema frutto di produzione propria dell'operatore economico rispetto al totale della biomassa che verrà utilizzata per far funzionare il sistema;

8. la capacità di produzione annua del sistema di energia elettrica (espressa in kWh) e termica (espressa in kWh), all'utilizzatore finale, dedotte le perdite e dispersioni di impianto, con indicazione numerica delle rispettive ore annuali di funzionamento determinate per il calcolo stesso.

La Relazione di offerta progettuale, contenuta in **separata busta chiusa e sigillata (o comunque adeguatamente chiusa) recante il numero 2**, riportante all'esterno la dicitura **“Contiene Relazione di offerta progettuale”**, **dovrà essere sottoscritta dal concorrente a pena di esclusione.**

RIEPILOGO

A maggior chiarimento di quanto già esposto, si ricorda che nel plico esterno, che deve essere chiuso e sigillato (o comunque adeguatamente chiuso) e che contiene tutta la documentazione prevista dal presente articolo, vanno inserite:

- **una busta chiusa e sigillata (o comunque adeguatamente chiusa), contrassegnata con il numero 1, contenente l'Offerta economica di partecipazione al progetto di cui al p.to 2;**
- **una busta chiusa e sigillata (o comunque adeguatamente chiusa), contrassegnata con il numero 2, contenente la Relazione di offerta progettuale di cui al p.to 3;**
- **la restante documentazione prevista dalla presente sezione (domanda di partecipazione e connesse dichiarazioni) che dovrà essere lasciata sciolta nel plico esterno.**

Art. 5 - CAUSE DI ESCLUSIONE

L'autorità procedente provvederà all'esclusione automatica dei concorrenti qualora risulti, in atti, uno o più dei seguenti casi:

- plico giunto oltre i limiti di tempo;
- mancanza della/e busta/e contrassegnata/e dal numero 1 e 2, ovvero busta/e aperta/e;
- mancanza dell'Offerta economica di partecipazione ai costi del progetto, ovvero mancata sottoscrizione di tale documento, ovvero mancanza dell'analitico Piano di spesa in allegato;
- mancanza della Relazione di offerta progettuale, ovvero mancata sottoscrizione di tale documento;
- mancanza dei requisiti speciali, accertati dall'Amministrazione a seguito dell'esame delle dichiarazioni presentate dal concorrente;
- mancanza di uno o più dichiarazioni essenziali previste dall'art. 3, fatta salva la regolarizzazione di cui al successivo articolo 7 nel termine ivi previsto;

Si precisa che la mancanza dei sigilli in ceralacca non darà luogo ad esclusione (l'apposizione della ceralacca sul plico esterno e sulle buste contenuta all'interno dello stesso è una garanzia di segretezza dell'offerta ed è presidio posto anche a tutela degli interessi degli stessi partecipanti. Pertanto, anche se la mancanza dei sigilli non costituisce causa di esclusione, è opportuno che il concorrente li apponga).

Art. 6 – CRITERI DI SELEZIONE

L'Amministrazione opererà la scelta tra le candidature pervenute, previo giudizio di ammissibilità del concorrente e di possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, secondo **il criterio dell'offerta progettuale complessivamente più adeguata.** Gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione sono i seguenti:

- 1) Qualità (Relazione di offerta progettuale): fino a un massimo di punti 90;**
- 2) Offerta economica di partecipazione al progetto: fino a un massimo di punti 10.**

- 1) Qualità (Relazione di offerta progettuale): fino a un massimo di punti 90;**

La valutazione della Relazione di offerta progettuale, relativamente ai parametri di seguito esposti, sarà effettuata attribuendo un punteggio parziale a ciascun sotto-elemento di valutazione di seguito indicato, cui

verranno attribuiti i punteggi specificati mediante applicazione del metodo del confronto a coppie di cui all'allegato A al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (metodo aggregativo compensatore).

Elemento di valutazione	Punteggio
1. validità delle soluzioni tecniche proposte per assicurare vantaggi economici al sistema	Punti 10
2. validità delle soluzioni tecniche proposte per assicurare vantaggi gestionali al sistema	punti 15
3. validità delle soluzioni tecniche utilizzate per assicurare vantaggi energetici al sistema	Punti 10
4. validità delle soluzioni tecniche adottate per assicurare vantaggi ecologico-ambientali al sistema, anche in rapporto alle tipologie di biomassa agro-forestale di limitato valore commerciale prodotta dal proponente e utilizzabile per l'alimentazione del sistema proposto e alle quantità per tipologia della biomassa	Punti 15
5. innovatività della soluzione proposta rispetto ad altri sistemi di cogenerazione, con predisposizione per la trigenerazione, alimentati esclusivamente a biomassa	Punti 15
Totale	Punti 65

La valutazione della Relazione di offerta progettuale, relativamente ai parametri di seguito esposti, sarà effettuata attribuendo un punteggio parziale a ciascun sotto-elemento di valutazione di seguito indicato con applicazione delle formule di seguito precisate.

Elemento di valutazione	Punteggio	Formola
6. percentuale di biomassa che verrà utilizzata dal sistema frutto di produzione propria dell'operatore economico rispetto al totale della biomassa che verrà utilizzata per far funzionare il sistema	Punti 10	$P6=Pi/Po*10$
7. capacità del sistema di produzione annua di energia elettrica (espressa in kWh), all'utilizzatore finale, dedotte le perdite e dispersioni di impianto	Punti 7,5	$P7=Pi/Po*7,5$
8. capacità del sistema di produzione annua di energia termica (espressa in kWh), all'utilizzatore finale, dedotte le perdite e dispersioni di impianto	Punti 7,5	$P8=Pi/Po*7,5$
Totale	Punti 25	

Formola parametro 6

$$P6= Pi/Po*10$$

P6: punteggio attribuito in applicazione del parametro 6 al concorrente iesimo

Pi: percentuale biomassa dichiarata dal concorrente iesimo

Po: percentuale più elevata tra quelle dichiarate dai concorrenti

10: fattore ponderale attribuito al parametro 6.

Formola parametro 7

P7: punteggio attribuito in applicazione del parametro 7 al concorrente iesimo

Pi: quantità (unità di misura in **kWh**) di energia elettrica prodotta annualmente dal sistema del concorrente iesimo

Po: quantità (unità di misura in **kWh**) di energia elettrica prodotta annualmente dal sistema più elevata tra quelle dichiarate dai concorrenti

7,5: fattore ponderale attribuito al parametro 7.

Formola parametro 8

P8: punteggio attribuito in applicazione del parametro 8 al concorrente iesimo

Pi: quantità (unità di misura in **kWh**) di energia termica prodotta annualmente dal sistema del concorrente iesimo

Po: quantità (unità di misura in **kWh**) di energia termica prodotta annualmente dal sistema più elevata tra quelle dichiarate dai concorrenti

7,5: fattore ponderale attribuito al parametro 8.

Punteggio complessivo parametro qualità

All'offerta progettuale che avrà ottenuto, per gli elementi che compongono il parametro qualità, il punteggio complessivo più alto (derivante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti per ciascun elemento), sarà attribuito il coefficiente 1, alle altre offerte sarà attribuito un coefficiente proporzionalmente calcolato. Il punteggio finale riservato al parametro qualità sarà attribuito con la seguente formula:

$$Pq=C*90$$

Laddove

Pq= punteggio qualità

C= coefficiente attribuito al concorrente iesimo

90= fattore ponderale attribuito al parametro qualità

2) Offerta economica di partecipazione al progetto: fino a un massimo di punti 10.

Premesso che il concorrente deve obbligarsi a sostenere la spesa di €470.000,00, pari al 50% del costo stimato dall'Amministrazione per l'attuazione della parte del progetto rimessa all'operatore economico selezionato, il concorrente potrà obbligarsi a sostenere maggiori spese (senza fruire su tali maggiori spese del rimborso del 50% a carico del Finanziatore).

La necessità di tali maggiori spese dovrà risultare dall'analitico Piano di spesa allegato all'offerta economica.

Verranno prese in considerazione offerte per tranches non inferiori a euro 9.400,00 aggiuntivi, fino alla concorrenza massima di euro 94.000,00.

Per ogni tranche da euro 9.400,00 verrà assegnato 1 punto e così via, fino alla concorrenza di 10 punti.

Punteggio complessivo

Risulterà vincitore della selezione il concorrente che presenterà il punteggio complessivo più alto, derivante dalla somma dei punteggi ottenuti in relazione al parametro di qualità e al parametro economico. Nel caso in cui due o più concorrenti raggiungessero il medesimo punteggio complessivo, la posizione in graduatoria sarà stabilita tramite sorteggio pubblico. Si provvederà all'assegnazione del contratto anche nel caso in cui pervenga un'unica offerta, purché ritenuta adeguata agli obiettivi del progetto, congrua e sostenibile.

Art. 7 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

Una commissione a ciò deputata opererà le verifiche finalizzate all'ammissione dei concorrenti in seduta riservata.

In particolare, la commissione procederà all'esame della documentazione pervenuta in termini prevista dall'art. 4 del presente Capitolato, verificando il possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali previsti dal presente regolamento di selezione in capo ai concorrenti. In questa sede la commissione verificherà la presenza nel plico di tutta la documentazione prevista dall'art. 4 e delle due buste chiuse contenenti, rispettivamente, l'Offerta economica di partecipazione ai costi del progetto e la Relazione di offerta progettuale.

Qualora la commissione riscontrasse in sede di ammissione carenze nella documentazione presentata finalizzata all'ammissione, la commissione darà mandato agli uffici del Consorzio di richiedere un'integrazione delle dichiarazioni prodotte. Gli uffici invieranno la richiesta assegnando un termine di cinque giorni naturali e consecutivi per produrre le dichiarazioni mancanti. Qualora il concorrente invitato alla regolarizzazione non vi provveda nel termine assegnato, lo stesso verrà escluso dalla procedura a cura della commissione stessa, in occasione della prima riunione utile.

La commissione quindi, una volta individuati i candidati in possesso dei requisiti di ammissione, procederà, in una o più sedute riservate, all'apertura delle buste contenenti la Relazione di offerta progettuale e all'attribuzione dei punteggi secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 del presente regolamento di gara. In successiva seduta pubblica, della cui fissazione sarà data comunicazione ai concorrenti ammessi con un preavviso di almeno due giorni, l'autorità procedente darà lettura dei punteggi attribuiti ai concorrenti e procederà all'apertura delle buste contenenti le Offerte economica di partecipazione ai costi del progetto, attribuendo il conseguente punteggio riservato al parametro del prezzo. La commissione provvederà, quindi, a stilare la graduatoria finale della selezione, determinata dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per il parametro qualitativo e per il parametro economico.

Nel caso di concorrenti che avessero ottenuto il medesimo punteggio complessivo, la posizione in graduatoria sarà stabilita tramite sorteggio pubblico.

Si provvederà alla dichiarazione del vincitore anche nel caso in cui dovesse pervenire all'Amministrazione un'unica domanda e corredata proposta progettuale.

La graduatoria redatta dalla commissione a seguito di valutazione non avrà carattere definitivo e dovrà essere approvata dal Direttore Generale dell'Amministrazione. Viceversa, l'offerta economica e progettuale presentata dai concorrenti sarà immediatamente vincolante per gli stessi e lo sarà per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

La documentazione inoltrata dai concorrenti dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana, ad eccezione dei documenti rilasciati da Autorità, Istituti o Enti dello Stato di residenza, che dovranno essere comunque corredati da una traduzione giurata in lingua italiana.

L'Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni prodotte da tutti i concorrenti in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, che saranno in ogni caso verificati in capo al primo e al secondo classificato.

La constatazione della non veridicità delle dichiarazioni prodotte determinerà l'automatica esclusione dalla selezione (se riscontrata nel corso della stessa), nonché la mancata assegnazione del contratto di ricerca e sviluppo o la risoluzione dello stesso con riserva di assegnazione al concorrente che segue in graduatoria.

Si precisa che l'affidamento del contratto è subordinato alla positiva verifica della regolarità contributiva ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, come modificato dalla legge di conversione 22 novembre 2002, n. 266.

A seguito dell'approvazione della graduatoria, verrà stipulato apposito contratto di ricerca e sviluppo che riceverà le condizioni contrattuali poste a base della presente selezione e i contenuti dell'offerta progettuale e di partecipazione ai costi del vincitore della selezione. Le spese di contratto e di registrazione conseguenti all'affidamento del contratto faranno carico per intero all'aggiudicatario.

È responsabile del procedimento il Dott. Stephen John Taylor, Direttore del Servizio Trasferimento Tecnologico dell'Amministrazione.

Informazioni sulle modalità di presentazione dell'offerta e sui documenti previsti dalla presente selezione potranno richiedersi al Servizio Legale Approvvigionamenti e Risorse Umane, Ufficio Approvvigionamenti e Legale, al numero telefonico 040/3755248, o, in alternativa, al n. 040/3755130, fax n. 040/226698. Chiarimenti di carattere tecnico possono richiedersi al Servizio Trasferimento Tecnologico dell'Amministrazione, tel. 040/3755279.

Art. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione, o comunque acquisiti dall'Amministrazione, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura per la quale sono stati conferiti, o di procedimento alla stessa conseguente o connesso, nonché all'eventuale stipula e gestione del conseguente contratto; il trattamento può riguardare, oltre ai dati comuni, anche i dati giudiziari necessari alla verifica dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e agli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia. Il trattamento avverrà a cura delle persone preposte alle suddette attività, presso il Consorzio per l'AREA di ricerca

scientifica e tecnologica di Trieste, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, nei modi necessari per perseguire le predette finalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e diffusione. Il conferimento di tali dati, richiesto in forza di esposte disposizioni di legge, è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude la partecipazione alla selezione e l'eventuale stipula ed esecuzione del contratto. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs. n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le relative richieste al responsabile del procedimento.